

## **Sulla liberazione anticipata decidano i direttori delle carceri**

Ha ragione Rita Bernardini a chiedere la modifica dell'art. 54 O.P. per individuare nei direttori degli istituti penitenziari i soggetti competenti a decidere sulla liberazione anticipata, cioè sulla riduzione di gg. 45 per ogni semestre di pena espiata avendo dato prova di partecipazione all'opera rieducativa o, più realisticamente e di buon senso, avendo mantenuto un comportamento corretto con gli operatori e con le altre persone ristrette.

Solo in caso di diniego, parziale o totale, secondo la proposta, potrà essere investita, in sede di reclamo, la magistratura di sorveglianza, in modo da tutelare il detenuto in caso di contestazione sul rigetto del beneficio.

Proposta di così evidente ragionevolezza che potrebbe essere oggetto di un articolato ad hoc, scorporata dalle altre proposte del disegno di legge C.255, in corso di esame in commissione iniziato il 20 giugno scorso, che potrebbe e dovrebbe trovare unanime consenso e risolverebbe in anticipo il rischio, spesso divenuto realtà, della mancata valutazione di periodi di pena che avrebbero consentito una anticipata scarcerazione dell'interessato, evento che soprattutto di questi tempi sarebbe meglio evitare.

La carenza di organici è spesso indicata come la causa di ritardi nel decidere, o la lentezza nell'invio delle valutazioni delle direzioni carcerarie su cui si fonda il decidere del magistrato di sorveglianza.

Gli uffici matricola delle carceri inviano alla magistratura di sorveglianza la posizione giuridica del richiedente, che spesso presenta da solo la domanda di liberazione anticipata e nei moduli che spesso sono predisposti c'è già l'indicazione di specificare eventuali periodi di detenzione in altri istituti e in arresti domiciliari.

E' il carcere che acquisisce informazioni anche su queste indicazioni, e correda delle valutazioni sulla buona condotta o sulla presenza di rapporti disciplinari. Poi

la domanda parte per la valutazione con un passaggio alla magistratura di sorveglianza inutile tutte le volte in cui c'è valutazione positiva o non ci sarebbe contestazione da parte dell'interessato.

D'altra parte è la direzione carceraria che nelle sue articolazioni ha conoscenza del detenuto e del suo comportamento ed in tal senso la valutazione della condotta è di fatto vincolante ( per il periodo agli arresti domiciliari vengono poi acquisite le note delle autorità preposte al controllo). Non ha senso quindi allungare i tempi di concessione della liberazione anticipata, rincorrendo i semestri intanto maturati, e vanificando a volte parte del beneficio maturato. Decidano le direzioni, allo scadere di ogni semestre, salvo il reclamo in caso di diniego. La procedura, così utilmente semplificata, risparmierebbe invio di documentazione dal carcere agli uffici di sorveglianza e un più agevole raggiungimento dei termini per accedere alle misure alternative.

Inoltre appare più che condivisibile la previsione, nello stesso progetto di legge, di aumentare da 45 gg. a 60 gg. il periodo di liberazione anticipata concesso per ogni semestre di pena scontato quale ulteriore incentivo per i detenuti ad orientare i propri comportamenti a condotte regolari tanto nei confronti degli operatori penitenziari quanto dei compagni di detenzione in una partecipazione attiva all'opera di rieducazione, in un momento storico in cui le attuali condizioni di detenzione mettono a dura prova la sopportazione della popolazione ristretta.

Avv. Desi Bruno

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale per la Regione  
Emilia-Romagna